



Domanda di riconoscimento delle direttive di produzione di diritto privato per prodotti ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera

giusta l'articolo 9 capoverso 2 dell'ordinanza del 26 novembre 2003 concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera ([ODAgr](#), RS 916.51)

1. Oggetto della domanda

Trattasi di una

- prima domanda** concernente il riconoscimento delle direttive di produzione di diritto privato (validità massima 12 mesi¹)

Designazione precisa della direttiva di produzione:

Tipo di prodotto:

Paese di produzione (materia prima):

- domanda di proroga** relativa alla prima domanda datata²

Designazione precisa della direttiva di produzione:
(proroga massimo 12 mesi¹)

2. Importatore richiedente

Nome dell'azienda:	
Cognome, nome del/la responsabile:	
Indirizzo:	
NPA, luogo:	
E-mail:	
Telefono:	

3. Riconoscimento dell'ente di certificazione

Nome dell'azienda:	
Cognome, nome del/la responsabile:	
Indirizzo:	
NPA, luogo:	
Paese:	
E-mail:	
Telefono:	

¹ Art. 9 cpv. 4 ODAgr.

² Se la domanda di proroga è inoltrata quattro settimane prima della scadenza della durata di validità della decisione in vigore, l'UFAG decide prima di tale scadenza.

In caso di **prima domanda o di cambio di responsabile in seno all'ente di certificazione**, per il riconoscimento devono essere inoltrati a quest'ultimo i seguenti documenti:

- a. copia del certificato statale di accreditamento dell'ente di certificazione (condizione: accreditamento statale secondo la norma EN ISO/IEC 17065);
- b. dichiarazione scritta dell'ente di certificazione che adempie le esigenze di cui all'articolo 11 ODAgr e si assume gli obblighi di cui all'articolo 13 ODAgr;
- c. dichiarazione scritta dell'ente di certificazione dalla quale si evince che la persona responsabile della certificazione conosce la legislazione svizzera pertinente, segnatamente:
 - l'ordinanza sulle dichiarazioni agricole ([ODAgr](#); RS 916.51);
 - l'ordinanza dell'UFAG concernente i Paesi esentati dall'obbligo di dichiarazione in virtù dell'ordinanza sulle dichiarazioni agricole ([Elenco dei Paesi ODAgr](#); RS 916.511);
 - l'ordinanza sull'accREDITamento e sulla designazione ([OAccD](#); RS 946.512).
 - Inoltre
 - in caso di divieto di metodi di produzione di sostanze non ormonali per aumentare le prestazioni degli animali:
l'ordinanza sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione animale OLAIA e relativi allegati ([OLAIA](#); RS 916.307.1); gli allegati sono disponibili sotto [Agroscope Controllo degli alimenti per animali](#);
 - in caso di divieto di metodi di produzione a causa della detenzione:
l'ordinanza sulla protezione degli animali ([OPAn](#); RS 455.1);
le Direttive tecniche del 1° ottobre 2014 dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV concernenti la protezione degli animali dal profilo dei requisiti edili e della qualità per galline ovaiole, pollastre e galline riproduttrici [USAV Protezione degli animali](#);
le Direttive tecniche del 1° ottobre 2014 dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV concernenti la protezione degli animali dal profilo dei requisiti edili e della qualità per conigli [USAV Protezione degli animali](#).

4. Riconoscimento di una direttiva di produzione di diritto privato equivalente (prima domanda)

Allegare alla domanda i seguenti documenti:

- a) direttive di produzione di diritto privato equivalenti ai divieti di metodi di produzione di cui all'articolo 2 capoverso 4 lettera a numero 2 e lettera b ODAgr;
- b) programma di certificazione dell'ente di certificazione a livello di fabbricazione del prodotto;
- c) programma di controllo dell'ente di certificazione per la separazione del flusso di merci sia nella fase di trasformazione sia nella fase di commercializzazione;
- d) dichiarazione di equivalenza dell'ente di certificazione che attesta l'equivalenza con la legislazione svizzera (art. 9 ODAgr). Il fondamento della dichiarazione di equivalenza è costituito dal rapporto sull'audit completo del programma di certificazione e di controllo di cui alla lettera c. L'ente di certificazione deve inoltre garantire l'osservanza delle esigenze giusta l'articolo 13 ODAgr.

Validità della dichiarazione di equivalenza³:

5. Riconoscimento di una direttiva di produzione di diritto privato equivalente (domanda di proroga)

Allegare alla domanda i seguenti documenti:

- a) rapporto di audit esaustivo e aggiornato dell'ente di certificazione all'attenzione dell'UFAG sui controlli effettuati giusta l'articolo 13 ODAgr (annuali e non annunciati). Il rapporto deve essere controfirmato dalla persona responsabile dell'impresa controllata;
- b) dichiarazione scritta di cui al numero 3 lettera c del presente modulo di domanda, se non a disposizione dell'UFAG.

6. Indicazioni generali

In virtù dell'articolo 9 capoverso 2 ODAgr le domande di riconoscimento di una direttiva di produzione devono essere presentata all'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) dall'importatore di un prodotto soggetto all'obbligo di dichiarazione utilizzando il presente modulo.

L'UFAG può dichiarare equivalenti direttive di produzione di diritto privato per i divieti di metodi di produzione seguenti (cfr. art. 2 cpv. 4 ODAgr):

1. produzione di carne senza l'utilizzo di sostanze non ormonali di cui all'articolo 160 capoverso 8 della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura ([LAgr](#); RS 910.1). L'uso di antibiotici e sostanze analoghe per aumentare le prestazioni degli animali è vietato dalla nascita alla macellazione degli animali;
2. produzione di carne di coniglio domestico che adempie le esigenze di tenuta degli animali di cui agli articoli 7, 10 capoverso 1, 64 e 65 dell'ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali ([OPAn](#); RS 455.1) dalla nascita alla macellazione;
3. produzione di uova che adempie le esigenze di tenuta degli animali di cui all'allegato 1 tabella 9 [OPAn](#).

In base all'accordo bilaterale tra la Confederazione svizzera e l'Unione europea, quest'ultima è l'unica competente per il riconoscimento di metodi di produzione equivalenti di sostanze ormonali e non ormonali di cui all'allegato 4 lettera b dell'ordinanza del 18 agosto 2004 sui medicinali per uso veterinario ([OMVet](#); RS 812.212.27). Di conseguenza, per tali sostanze (sostanze ad azione estrogena, androgena o gestagena, nonché beta-agoniste che favoriscono l'ingrassamento) l'UFAG non può riconoscere direttive di produzione di diritto privato. In questo caso si applicano i divieti di metodi di produzione equivalenti di cui all'Elenco dei Paesi ODAgr (RS 916.511; [Elenco dei Paesi ODAgr](#)) e l'eccezione di cui all'articolo 6 capoverso 2 [ODAgr](#) (un certificato veterinario riconosciuto dall'Unione europea che accompagna il prodotto all'atto dell'importazione vale come divieto equivalente).

L'UFAG stabilisce il riconoscimento di una direttiva di produzione di diritto privato mediante decisione (art. 9 cpv. 3). Ai fini del riconoscimento la presente domanda deve contenere informazioni complete e veritiere nonché le firme dell'importatore e dell'ente di certificazione. Devono essere allegati tutti i documenti richiesti. Per domande incomplete viene accordata una proroga adeguata. Il riconoscimento può essere vincolato a condizioni. Per il trattamento della domanda viene riscossa una tassa calcolata in base all'articolo 4 capoverso 2 dell'ordinanza del 16 giugno 2006 sulle tasse UFAG ([RS 910.11](#)).

³ Se al momento in cui è presentata la domanda la validità della dichiarazione di equivalenza è di **almeno nove mesi**, la direttiva di produzione può essere riconosciuta per un anno, fatti salvi il riesame e la revoca. In caso contrario la durata del riconoscimento della direttiva di produzione è limitata alla validità della dichiarazione di equivalenza inoltrata.

